



Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OIMSC)

Modifica del 31 ottobre 2018

*L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)
ordina:*

I

L'ordinanza dell'UFAG del 26 novembre 2003¹ concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura è modificata come segue:

Art. 6

Abrogato

Art. 7 cpv. 2^{bis} e 3

^{2bis} Nel caso di edifici collettivi, per ogni azienda partecipante si applica il contributo forfettario di base massimo di cui all'articolo 19 capoverso 2 OMSt, calcolando le unità di bestiame grosso (UBG) computabili e l'importo massimo degli aiuti agli investimenti proporzionalmente alla partecipazione delle singole aziende.

³ Se è stato superato il sostegno individuale secondo l'articolo 19 capoverso 2 OMSt, in caso di dimissioni anticipate da parte di un socio gli aiuti agli investimenti vanno rimborsati proporzionalmente.

II

L'allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.

¹ RS 913.211

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

31 ottobre 2018

Ufficio federale dell'agricoltura:
Bernard Lehmann

Allegato 4

Graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti e per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici

Rimando parentetico nel numero dell'allegato

(art. 5)

Cifra III

III. Aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo

1. Contributi

Elemento (costruzione e trasformazione)	Contributo federale in franchi per unità		
	Unità	Zona collinare e zona di montagna I	Zone di montagna II-IV
Importo di base	Caso	7 500	10 000
Stalla	UBG	1 500	2 400
Fienile e silo	m ³	15,00	20,00
Impianto per il deposito di concimi aziendali	m ³	22,50	30,00
Rimessa	m ²	25,00	35,00

2. Crediti d'investimento

Elemento (costruzione e trasformazione)	Unità	Credito d'investimento in franchi		
		Zona di pianura	Zona collinare e zona di montagna I	Zone di montagna II-IV
Stalla	UBG	6 000	4 000	4 000
Fienile e silo	m ³	90	50	50
Impianto per il deposito di concimi aziendali	m ³	110	75	75
Rimessa	m ²	190	115	115

3. Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d'investimento

- a. La somma degli elementi non può essere superiore all'importo massimo per edifici di economia rurale per azienda e per UBG secondo gli articoli 19 capoverso 2 e 46 capoverso 2 lettera a OMSt.
- b. L'importo di base è versato soltanto in caso di costruzione dell'elemento stalla. In caso di trasformazioni l'importo di base è ridotto proporzionalmente.
- c. Sono sostenute finanziariamente anche le rimesse in aziende senza animali che consumano foraggio grezzo.
- d. Se vengono sostenuti nuovamente gli stessi edifici o elementi è applicata una riduzione in base al patrimonio edilizio ancora utilizzabile (art. 19 cpv. 5 e 46 cpv. 6 OMSt). Dall'importo massimo degli aiuti agli investimenti sono dedotti almeno il resto del credito d'investimento per questi provvedimenti e il contributo federale *pro rata temporis* secondo l'articolo 37 capoverso 6 lettera b OMSt.
- e. Le stalle per conigli sono sostenute con le stesse aliquote applicate agli edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo.